

La Corte costituzionale ribadisce il principio secondo cui la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, purché, ove quest'ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione.

Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 2019, n. 7 – Pres. Lattanzi, Red. Antonini

Caccia – Specie cacciabili – Divieti di abbattimento – Legge regionale – Innalzamento livello di protezione dell'ambiente – Questioni infondate di incostituzionalità.

Caccia – Specie cacciabili – Divieti di abbattimento – Legge regionale – Mancanza di adeguata istruttoria e motivazione imposte da normativa europea – Questioni inammissibili di incostituzionalità.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)», sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe(1).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e del medesimo art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e agli artt. 114 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (2).

(1-2) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulle questioni di costituzionalità sollevate dal T.a.r. per il Piemonte, sez. II, con ordinanza n. 1262 del 23 novembre 2017 – ha dichiarato le stesse in parte infondate e in parte inammissibili, come da massime riportate.

Il giudizio pendente dinanzi al T.a.r. rimettente ha ad oggetto la richiesta di annullamento, da parte di associazioni di cacciatori e di comprensori alpini di caccia, delle deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte con le quali è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2016-2017 e dalle cui determinazioni deriva l'esclusione della possibilità di cacciare alcune specie di animali che sono, invece, considerate cacciabili dall'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*).

In particolare, per quel che qui rileva, il giudizio dinanzi al T.a.r. per il Piemonte ha avuto il seguente svolgimento:

- con il ricorso introduttivo è stata impugnata la delibera 11 aprile 2016 n. 21-3140, con la quale la Regione Piemonte ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2016/2017, prospettando la questione di incostituzionalità dell'art. 39 della legge regionale n. 26 del 2015 (in relazione al divieto di caccia per le specie pernice bianca, allodola, lepre variabile) ed evidenziando la illegittima esclusione dal calendario venatorio delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente, tutte incluse tra le specie cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 e delle linee-guida ISPRA;
- con ordinanza cautelare il T.a.r ha parzialmente accolto la prospettazione dei ricorrenti, censurando la esclusione dalla caccia del fischione e degli altri uccelli acquatici previsti come specie cacciabili dalla normativa statale;
- l'art. 1 della successiva legge regionale n. 27 del 2016 ha espunto dall'elenco delle specie cacciabili (allegato A del calendario venatorio per la stagione 2016/2017) il fischione, la canapiglia, il mestolone, il codone, la marzaiola, la folaga, il porciglione, il frullino, la pavoncella, la moretta, il moriglione, il combattente, il merlo, cui ha fatto seguito nuova delibera della Giunta regionale di modifica del calendario venatorio;
- con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche la nuova deliberazione, facendo valere, tra le altre censure, anche la illegittimità costituzionale della legge regionale n.27 del 2016;
- dopo aver respinto, con sentenza non definitiva n. 1235 del 2017, le altre censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti, con l'ordinanza collegiale n. 1262 del 2017 il T.a.r. per il Piemonte ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge regionale del Piemonte n. 26 del 2015 e dell'art. 1 della successiva legge regionale n. 27 del 2016.

II. – Più in particolare il Ta.r. per il Piemonte ha posto alla Corte costituzionale le seguenti questioni:

- a) violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
 - a1) secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi;
 - a2) quando tali regole sono contenute nella legge n. 157 del 1992 (contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che in larga parte le racchiude, la normativa regionale in contrasto con le corrispondenti disposizioni statali invade la sfera di competenza legislativa dello Stato ed è perciò costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma – lett. s), Cost.;

- a3) in particolare l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 individua puntualmente le specie cacciabili ed i periodi di caccia per ciascuna specie, attribuisce alle Regioni il potere di autorizzare modificazioni ai periodi di caccia, previo parere dell'ISPRA, e di predisporre, sentito l'ISPRA, il calendario venatorio;
- a4) la Regione Piemonte ha disciplinato in modo difforme e più restrittivo, con le norme qui sospettate di incostituzionalità, la caccia alla pernice bianca, all'allodola, alla lepre variabile ed a numerose specie di uccelli acquatici, violando la competenza esclusiva dello Stato;
- b) ulteriore violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.:
 - b1) le norme regionali denunciate si pongono in contrasto con l'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, e quindi violano l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché non rispettano il principio, enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 2012, secondo cui il calendario venatorio deve necessariamente assumere la forma dell'atto amministrativo, non essendo consentito alle Regioni adottarlo con legge;
 - b2) il citato principio trova, del resto, conferma anche nella previsione normativa (contenuta nel secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 18) che, al livello statale, riconosce la possibilità di modificare l'elenco delle specie cacciabili a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - b3) nella specie si è invece avuta modifica del calendario venatorio con la legge regionale n. 27 del 2016;
- c) violazione dell'art. 102 Cost.
 - c1) l'art. 1 della legge regionale n. 27 del 2016 è sopraggiunto in pendenza della controversia dinanzi al T.a.r., allorché era stata sospesa in sede cautelare l'efficacia del calendario venatorio approvato con delibera 11 aprile 2016 n. 21-3140, proprio in relazione alla mancata inclusione degli uccelli acquatici nell'elenco delle specie cacciabili per la stagione 2016/2017;
 - c2) un simile intervento, che si connota quale vera e propria legge-provvedimento, appare potenzialmente idoneo ad intaccare la separazione dei poteri e la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 102 Cost., da intendersi quale divieto per il legislatore di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*;
- d) violazione dell'art. 107, comma 1, Cost.:
 - d1) le norme regionali che vietano in modo assoluto l'abbattimento e la cattura di numerose specie animali si pongono in contrasto con i principi del diritto europeo in materia di tutela dell'ambiente e, in specie, con l'obbligo di adeguata istruttoria e motivazione che si impone, anche al legislatore regionale, nell'adozione di misure di maggior tutela della fauna;

- d2) ciò comporta l'incostituzionalità delle norme in questione, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone alle Regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario.

III. – Nella sentenza in rassegna la Corte costituzionale giunge alla elaborazione delle massime riportate sulla base del seguente percorso argomentativo:

- sulla violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” perché le norme regionali introducono il divieto di abbattere alcune specie di animali che sono, invece, considerate cacciabili dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992:
 - e) la protezione dell'ambiente ha natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli *standards* minimi di tutela, come si ricava dagli artt. 9 e 32 della Costituzione e, dopo la riforma del Titolo V, dalla previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - f) il carattere trasversale della materia ambientale, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene quindi salva la facoltà di queste di adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più elevata;
 - g) la mancata indicazione della materia “caccia” nel novellato art. 117 Cost. – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – determina la sua certa riconduzione alla competenza residuale regionale; anche in tale ambito è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi;
 - h) ne consegue il principio secondo cui anche la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, purché, ove quest'ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione, come avviene nel caso in esame con l'estensione del divieto di caccia a specie che sarebbero invece cacciabili secondo la normativa statale;
 - i) se quindi la Corte costituzionale viene chiamata a pronunciarsi su leggi regionali che, nell'esercizio della competenza residuale, anziché ampliare – come sempre è avvenuto in passato, con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni – riducono il numero delle specie cacciabili, in conformità a una specifica tradizione attenta al mantenimento degli esistenti equilibri ecologici, il giudizio non può che concludersi con la dichiarazione di infondatezza della censura prospettata sotto il profilo scrutinato;
- sulla violazione del principio secondo cui il calendario venatorio deve necessariamente assumere la forma dell'atto amministrativo, non essendo consentito alle Regioni adottarlo con legge:

- j) è fuor di dubbio che la Corte costituzionale abbia enunciato il principio per cui il calendario venatorio deve necessariamente essere adottato con atto amministrativo, nondimeno è altrettanto evidente che le norme denunciate nel caso in esame lo hanno pienamente rispettato, poiché non hanno approvato alcun calendario venatorio, bensì hanno introdotto, in via generale e astratta, un divieto di caccia per determinate specie, prescindendo da una specifica stagione venatoria;
 - k) tali norme hanno quindi stabilito un precetto normativo suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo, privo del contenuto tipico del calendario venatorio, nonché dei relativi effetti temporanei e contingenti;
 - l) in particolare, in ciò legittimate dalla competenza residuale in materia di caccia, le censurate norme regionali hanno avuto l'effetto, non di attrarre alla disciplina legislativa il calendario venatorio, bensì di innalzare, in via generale e astratta, il livello della tutela faunistica: esse, pertanto, in nessun modo hanno inciso *in peius* sugli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- sulla violazione dell'art. 102 Cost.:
- m) il *vulnus* all'evocato parametro costituzionale, e in particolare ai principi della separazione dei poteri e della riserva di giurisdizione, deriverebbe dalla circostanza che la legge regionale n. 27 del 2016 ha introdotto il divieto di cacciare alcune specie di uccelli nel corso del giudizio pendente dinanzi al TAR Piemonte, dopo che questo aveva sospeso, in sede cautelare, l'efficacia del calendario venatorio per la stagione 2016-2017 proprio a motivo della mancata inclusione della maggior parte di tali specie nell'elenco di quelle cacciabili; ciò secondo il giudice remittente connoterebbe la legge in questione quale legge-provvedimento diretta ad incidere intenzionalmente sulla concreta fattispecie *sub iudice*;
 - n) la questione sollevata in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. è inammissibile per insufficiente motivazione, poiché il giudice *a quo* si è in sostanza limitato a descrivere in termini del tutto sommari la successione cronologica degli eventi, ma non ha minimamente illustrato perché – a suo dire – nella norma censurata sarebbe ravvisabile una legge specificamente diretta ad alterare l'esito del giudizio in corso né ha motivato in relazione all'effetto retroattivo della stessa;
- sulla violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.:
- o) le censurate leggi regionali, non essendo state precedute dall'istruttoria e dal parere dell'ISPRA, si porrebbero in contrasto con i principi del diritto europeo in materia di tutela dell'ambiente e, segnatamente, con l'obbligo di adeguata istruttoria e motivazione che si impone, anche al legislatore regionale, nell'adozione di misure di maggior tutela della fauna, obbligo affermato dalla giurisprudenza sovranazionale e desumibile dal considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dagli artt. 114 e 193 del TFUE;

- p) la questione è inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulle ragioni dell'asserito *vulnus*, poiché il rimettente sostiene del tutto assertivamente la violazione delle suddette norme interposte, senza, tuttavia, individuare lo specifico contenuto precettivo delle stesse che contrasterebbe con le disposizioni regionali sospettate d'illegittimità costituzionale e senza, quindi, spiegare dettagliatamente i motivi per i quali si sarebbe determinata la lesione, con il risultato che la censura è formulata in modo generico ed apodittico;
- q) in particolare non vengono illustrate le ragioni per cui il parere dell'ISPRA sarebbe imposto dalla normativa eurounitaria citata – che peraltro appare prevalentemente rivolta più alle istituzioni comunitarie che agli Stati membri – e, conseguentemente, omettendo, in definitiva, di chiarire in cosa sarebbe consistita la violazione denunciata.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- r) sul rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale in materia di caccia si veda:
- r1) Corte cost., 29 novembre 2018, n. 217 (oggetto della News US in data 11 dicembre 2018, cui si rinvia per ampi riferimenti giurisprudenziali) che ha evidenziato come la legge statale n. 157 del 1992 (in particolare, l'art. 19, comma 2, secondo cui l'attuazione dei piani di abbattimento delle specie selvatiche può prevedere anche l'impiego di privati che siano proprietari o conduttori dei fondi interessati all'abbattimento) individua standard minimi uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in attuazione della competenza statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che non possono essere derogati dalla legislazione regionale; viene quindi dichiarata incostituzionale la legge regionale abruzzese che consentiva anche il coinvolgimento di "cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione"; l'affermazione secondo cui l'elenco di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, riguardante le persone abilitate all'attività di abbattimento della fauna selvatica, è da considerarsi tassativo così che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente è già rinvenibile in Corte cost., 13 luglio 2017, n. 174 (in *Foro it.*, 2018, I, 1449), in Corte cost., 14 giugno 2017, n. 139 (in *Foro it.*, 2017, I, 2523 e in *Riv. giur. ambiente*, 2017, 435, con nota di BRAMBILLA) nonché in Corte cost. (ord.), 7 marzo 2012, n. 44 in *Giur. cost.*, 2012, 668;
- r2) Corte cost. 10 maggio 2012, n. 116, in *Foro it.*, 2012, I, 1629, relativa all'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia ed alla durata annuale del calendario venatorio;
- r3) Corte cost. 26 aprile 2012, n. 106, in *Foro it.*, 2012, I, 1649, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 47, 5° comma, l. reg. Liguria 1° luglio 1994 n. 29, aggiunto dall'art. 10 l. reg. Liguria 3 settembre 2001 n. 28, nella parte in cui stabiliva che le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze,

potessero autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 47, 4° comma, il quale pone il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, in relazione all'art. 21, 1° comma, lett. m), l. 11 febbraio 1992 n. 157 che vieta la caccia su terreni innevati, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

- r4) Corte cost. 4 giugno 2010, n. 193, in *Foro it.*, 2011, I, 3, che ribadisce che i divieti relativi all'attività venatoria contenuti nell'art. 21 l. 157/92 sono espressione della competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'art. 117, 2° comma, lett. s);
- r5) Corte cost., 25 novembre 2008, n. 387 in *Foro it.*, 2009, I, 580, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 388, con nota di RUGA RIVA, *Giur. costit.*, 2008, 4551, secondo cui il fondamento della competenza esclusiva statale *"si rinviene nell'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come 'minime', nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le regioni — ordinarie e speciali — a non diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata"*;
- r6) Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 391 in *Foro it.*, 2006, I, 664, secondo cui spetta quindi sempre allo Stato la determinazione degli standards minimi ed uniformi di tutela della fauna, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale;
- s) sulle specifiche ipotesi di declaratoria di incostituzionalità di leggi regionali in materia di caccia in quanto invasive della competenza statale sull'ambiente si segnalano le fattispecie di leggi regionali che:
 - s1) procrastinano la chiusura della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale, in quanto *"la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 l. n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, 2° comma, lett. s), ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale"* (Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536 del 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 688);
 - s2) dispongono, esse stesse, una deroga ai divieti di caccia, anziché prevedere che la deroga debba essere disposta, di volta in volta, e con assistenza di adeguata motivazione, da un apposito atto amministrativo, secondo quanto prescrive l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, posto che *"la scelta dello strumento amministrativo consente di motivare in ordine alla ricorrenza delle specifiche condizioni a cui il legislatore statale subordina l'esercizio della deroga, quale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, mentre la previsione dell'autorizzazione nella legge regionale impugnata determina l'assorbimento dell'obbligo di motivazione e finisce con il trasformare la stessa*

deroga in un rimedio stabile e permanente” (così Corte cost., sentenza n. 70 del 2018, in *Foro it.*, 2018, I, 1449);

- s3) stabiliscono ambiti territoriali di caccia di dimensione provinciale, anziché subprovinciale come richiesto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992, in quanto *“la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall’art. 14 l. n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell’ambito [...] sia alla composizione degli organi direttivi”* (così la sentenza n. 124 del 2016, in *Foro it.*, 2016, I, 2277), avendo il legislatore statale voluto, *“attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio”* e *“conferire specifico rilievo [...] alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio”* (così la sentenza n. 142 del 2013, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2013, 673, con nota di GORLANI);
- s4) destinano a protezione della fauna selvatica una quota di territorio regionale inferiore alla soglia minima (dal 20 al 30 per cento del totale) individuata dall’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, scendendo così al di sotto dello *“standard minimo e uniforme di tutela dell’ambiente”* imposto da quest’ultima norma (così la sentenza n. 303 del 2013, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2014, con nota di GORLANI);
- s5) individuano criteri di composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia in modo non conforme a quanto prevede l’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 (ossia in modo da assicurare la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella degli agricoltori) posto che il principio di rappresentatività, delineato dalla fonte statale, *“ha carattere inderogabile”* e *“fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale”* (così la sentenza n. 268 del 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 3249);
- t) sulla competenza statale alla individuazione delle specie cacciabili si vedano:
 - t1) Corte cost., 9 febbraio 2012, n. 20 in *Foro it.*, 2012, I, 649, *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2012, 395, con nota di GORLANI, *Giur. it.*, 2012, 1998 (m), con nota di SPUNTARELLI, *Giur. costit.*, 2012, 200, con nota di SAPUTELLI, *Regioni*, 2012, 558, con nota di CAMERLENGO, *Giur. it.*, 2013, 780 (m), con nota di SOBRINO secondo cui la selezione delle specie cacciabili compete al legislatore statale poiché implica *“l’incisione di profili propri della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato”*;
 - t2) Corte cost., 1 luglio 2010, n. 233 in *Foro it.*, 2011, I, 327, *Dir. trasporti*, 2011, 177, con nota di FIORILLO, *Giur. costit.*, 2010, 2843, *Riv. giur. ambiente*, 2011, 101 (m), con nota di BRAMBILLA;
 - t3) Corte cost., 4 luglio 2003, n. 227 in *Foro it.*, 2003, I, 2882, secondo cui *“è incostituzionale l’art. 29, 2º, 4º, 7º e 9º comma, l. prov. Trento 9 dicembre 1991 n. 24, come sostituito dall’art. 32 l. prov. Trento 23 febbraio 1998 n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi rispetto a quelli*

stabiliti dall'art. 18 l. 11 febbraio 1992 n. 157 e non prevede l'obbligatorietà del parere dell'Infs (istituto nazionale per la fauna selvatica) preliminarmente all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia";

- t4) Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 577 in *Foro it.*, 1991, I, 382, secondo cui “è illegittimo, per violazione dell'art. 8, n. 15 e 16, statuto speciale Trentino-Alto Adige, l'art. 4, 2° comma, l. prov. Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, nella parte in cui ammette la caccia alla martora, al tasso, alla faina ed alla marmotta, in quanto specie non comprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 11, l. 27 dicembre 1988, n. 968”;
- u) sull'incostituzionalità del ricorso, da parte della Regione, alla legge-provvedimento, per l'approvazione del piano venatorio:
 - u1) Corte cost. 22 maggio 2013, n. 90, in *Foro it.*, 2013, I, 2061, e in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2013, 591 con nota di Gorlani, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bis, l. reg. Toscana 10 giugno 2002 n. 20, nella parte in cui aveva approvato il calendario venatorio con legge regionale, anziché con atto amministrativo;
 - u2) Corte cost., 10 maggio 2012, n. 116 *cit.* nel senso che la sola previsione per cui l'approvazione del calendario venatorio avvenga ad opera del consiglio regionale anziché della giunta non comporta affatto che tale approvazione debba avvenire attraverso l'atto legislativo;
 - u3) Corte cost., 26 aprile 2012, n. 105 in *Foro it.*, 2012, I, 1649, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, l. reg. Liguria 1° giugno 2011 n. 12 nella parte in cui hanno approvato il calendario venatorio regionale;
 - u4) Corte cost., 9 febbraio 2012, n. 20 *cit.* per l'affermazione che la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e di ecosistema comporta che il legislatore nazionale possa imporre alle regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge;
- v) sulle possibili interferenze tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e i diversi ambiti materiali assegnati alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni cfr. Corte cost., 26 novembre 2010, n. 341 in *Foro it.*, 2011, I, 343 e Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307, in *Foro it.*, 2004, I, 1365, nelle quali si afferma che la tutela dell'ambiente, più che una “materia” in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e da queste non derogabili, nel senso che la tutela dell'ambiente costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, di guisa che queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare ma, eventualmente solo innalzare la tutela.